

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2095

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, BOFFARDI INES, ZOPPI, TASSONE, CUMINETTI, BURO MARIA LUIGIA, LUCCHESI, LA PENNA, COSTAMAGNA, ZOLLA, BIANCO, MARABINI, PISONI, MEUCCI, LOBIANCO, PEZZATI, MALVESTIO, ROCELLI, MATARRESE, MEROLLI, MICHELI FILIPPO, SEGNI, SANTUZ, TANTALO, BELUSSI ERNESTA, BARDOTTI, FUSARO, CARUSO IGNAZIO, PELLIZZARI, CARENINI, LO BELLO, MANCINI VINCENZO, ZUECH, TESINI ARISTIDE, MAGGIONI, SAVINO, ZAMBON, PATRIARCA, ZOSO, ORSINI GIANFRANCO, PERRONE, QUARENghi VITTORIA, VILLA, de COSMO, IOZZELLI, MANFREDI MANFREDO, GARGANO MARIO, CITARISTI, FELICI, FEDERICO, PRANDINI, CAVIGLIASSO PAOLA, SQUERI, MARZOTTO CAOTORTA, URSO SALVATORE, GAVA, MARTINI MARIA ELETTA, ZAMBERLETTI, CABRAS, LAMORTE, SALOMONE, CAPPELLI, ORSINI BRUNO, CASSANMAGNAGO CERETTI MARIA LUISA, BAMBI, PENNACCHINI, BODRATO, ZUCCONI, FIORET, CAZORA, GOTTARDO, FORNI, LICHERI, CASTELLUCCI, GARZIA, TOMBESI, ROSSI DI MONTELERA, GASPARI, MORINI, STELLA

Presentata il 5 aprile 1978

Norme per la concessione delle uniformi e di altri oggetti di equipaggiamento agli ufficiali e marescialli delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali e i marescialli in servizio nelle Forze armate devono ancora oggi provvedere a proprie spese all'acquisto delle uniformi, siano esse da indossare durante le normali attività nei comandi e nei reparti, sia in occasione di servizi armati e di ordine pubblico ovvero in cerimonie e manifesta-

zioni militari. La legge 25 gennaio 1962, n. 26, prevede infatti la distribuzione ed il rinnovo del vestiario a carico dell'Amministrazione, solo per i sottufficiali con il grado di sergente maggiore e sergente e per la truppa.

Una siffatta diversità di trattamento, che aveva ragion d'essere in tempi remo-

ti allorché i quadri appartenevano a determinate facoltose categorie sociali, risulta oggi totalmente ingiusta, anacronistica e discriminatoria in quanto:

la gran parte dei quadri ufficiali e sottufficiali è di estrazione popolare o appartiene a ceti non abbienti;

si è sensibilmente attenuato il divario esistente nel trattamento economico delle varie categorie e livelli del personale militare, fatta eccezione per gli alti gradi della gerarchia;

non compare nella retribuzione degli ufficiali e dei marescialli alcuna voce compensativa per l'onere delle uniformi mentre in passato, per tale necessità veniva corrisposta l'indennità militare.

C'è da aggiungere, anche se largamente noto, che il livello medio delle retribuzioni del personale militare è oggi al di sotto di quello di molti altri dipendenti statali e risulta anche sensibilmente inferiore a quello di molti dipendenti di enti locali ai quali viene fornita gratuitamente da parte dell'Amministrazione pubblica la uniforme e gli effetti di vestiario che hanno « l'obbligo di indossare in servizio » (ferrovie dello Stato, poste, vigili urbani, trasporti pubblici, ecc.).

Non si può quindi che convenire sulla necessità di rendere giustizia a tali categorie di appartenenti alle Forze armate con un provvedimento che estenda il beneficio della concessione gratuita delle uniformi agli ufficiali e marescialli anche in considerazione del fatto che l'uniforme, divenendo veramente « unica forma » contribuirebbe a migliorare e unificare lo aspetto esteriore di tutti gli appartenenti alle Forze armate, con risvolti egualitari e formali facilmente intuibili.

Al fine però di contenere l'onere di spesa derivante dalla presente legge è stato previsto che la composizione del corredo « tipo » per le varie esigenze ed il relativo rinnovo (articolo 1) dovrà avvenire secondo ben precise modalità — da fissare con decreto interministeriale difesatesoro — che tenga conto delle diverse possibilità di usura in relazione al grado ed al corpo o ente di appartenenza, prevedendo per il rinnovo delle divise un pe-

riodo più lungo per i gradi più elevati e per gli incarichi di minor impegno operativo.

In analogia a quanto già avviene per gli altri militari, è prevista (articolo 4) la distribuzione gratuita e contemporanea dei capi di corredo necessari per la prima vestizione ai soli allievi ufficiali all'atto della loro nomina ad ufficiale.

Per il rimanente personale, invece, l'assegnazione dei capi di vestiario dovrà essere scaglionata in cinque esercizi finanziari, secondo modalità e priorità che verranno stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Si è provveduto, inoltre, ad estendere agli ufficiali e ai marescialli le norme già previste dalla legge 25 gennaio 1962, n. 26, relative alla disponibilità di oggetti di vestiario ed equipaggiamento speciali per lo svolgimento di particolari servizi ed in relazione alle condizioni ambientali e climatiche esistenti nelle località di servizio, attingendo per tali necessità alle scorte di reparto (articolo 2), mentre la distribuzione di un corredo più ridotto viene prevista per gli ufficiali e marescialli eventualmente richiamati per esigenze di istruzione o di temporanea mobilitazione (articolo 3).

L'articolo 5 prevede, altresì, quale riconoscimento dell'onere finanziario sostenuto, che agli ufficiali e marescialli con oltre 15 anni di servizio e che quindi già dispongono di una dotazione completa di corredo acquistata a proprie spese, non si dia luogo alla prima vestizione, che viene surrogata invece da una indennità annua di lire 50 mila per la durata di un quinquennio.

Infine, alla maggiore spesa annua presunta di 3,2 miliardi di lire, aliquota della spesa complessiva prevista di circa 16 miliardi di lire da ripartire in un quinquennio, derivante dalla prima distribuzione del corredo, si potrà far fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2502 (2,7 miliardi di lire per le Forze armate escluso i carabinieri) e del capitolo 4600 (0,5 miliardi per l'Arma dei carabinieri) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finan-

ziario 1978 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, a fronte di uno stanziamento annuo previsto di 118 miliardi sul capitolo 2502 e di 17 miliardi sul capitolo 4600.

Completata la prima distribuzione le spese normali per il rinnovo delle unifor-

mi saranno dell'ordine di 2,8 miliardi di lire annue che potranno essere ripartite negli stessi capitoli (2,4 miliardi sul capitolo 2502 e 0,4 miliardi sul capitolo 4600).

Onorevoli colleghi, per i motivi suesposti auspichiamo una sollecita approvazione del presente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali e marescialli o gradi corrispondenti delle Forze armate, con esclusione degli ufficiali generali e dei colonnelli, sono concessi, a cura e spese dell'amministrazione militare, le uniformi e gli oggetti di equipaggiamento individuali e speciali, che hanno l'obbligo di indos- sare in servizio.

La dotazione e i tempi di rinnovo degli effetti di vestiario, di cui al precedente comma, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

I tempi di rinnovo delle uniformi sono determinati per fasce di grado, in relazione all'incarico ricoperto e sono di maggior durata per i gradi più elevati e per gli incarichi di minor impegno operativo.

ART. 2.

Ai militari indicati al primo comma del precedente articolo, destinati a speciali servizi, ovvero impiegati in ambienti particolari anche in relazione alle condizioni climatiche prevalenti nella zona del servizio possono essere distribuiti a titolo gratuito in aggiunta a quelli di normale dotazione, anche altri effetti di vestiario e di equipaggiamento necessari all'espletamento del servizio nella misura e con le modalità che saranno definite dal Ministro della difesa con proprio decreto.

Il Ministro della difesa ha altresì la facoltà di determinare, con proprio decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario e di equipaggiamento da assegnare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima di detti effetti è fissata dal Ministro della difesa.

ART. 3.

Agli ufficiali e marescialli o gradi corrispondenti delle Forze armate richiamati per istruzione o per temporanea mobilitazione è distribuito un corredo ridotto, stabilito di volta in volta, in relazione alla stagione nella quale avviene il richiamo ed alla presunta durata dello stesso.

ART. 4.

La prima distribuzione gratuita della serie di corredo e degli oggetti di equipaggiamento di cui all'articolo 1, sarà effettuata in cinque esercizi finanziari a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le modalità fissate dal Ministro della difesa.

Per il personale nominato ufficiale dopo l'entrata in vigore della presente legge e prevista invece la distribuzione in unica soluzione delle uniformi e degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento necessari per la prima vestizione.

ART. 5.

Per gli ufficiali e marescialli in servizio da oltre 15 anni, in luogo dell'assegnazione del corredo tipo per la prima vestizione, si procederà all'attribuzione di un assegno annuo di lire 50 mila per la durata di un quinquennio, ferma restando la rinnovazione gratuita dei capi di corredo e del vestiario resosi fuori uso, previo versamento all'amministrazione.

ART. 6.

Alla maggiore spesa prevista di lire 16 miliardi, da ripartire in un quinquennio in aliquote annue presunte di lire 3,2 miliardi derivante dalle esigenze della prima distribuzione del vestiario e dell'indennità di cui all'articolo precedente, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 2502 (per lire 2,7 miliardi) e 4600 (per lire 0,5 miliardi) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1978 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Completata la prima distribuzione del vestiario, le spese per il normale rinnovo delle uniformi, valutate dell'ordine di lire 2,8 miliardi annui, saranno fronteggiate con le normali assegnazioni sugli stessi capitoli di cui al comma precedente (lire 2,4 miliardi sul capitolo 2502 e 0,4 miliardi sul capitolo 4600).